

Studio Legale

Avv. Giacomo Baralla

Corso Regina Margherita di Savoia, 9


07100 SASSARI

FAX: 1782724000

PEC: baralla@pec.it

TRIBUNALE DI SASSARI

SEZIONE LAVORO



Ricorso ex art. 700 cpc con richiesta di emissione di decreto inaudita altera

parte e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc

Per **LOMBARDI MARIA VITTORIA**, nata a Sassari il 27.01.1973, residente in

Sennori alla via Mozart n.9 C.F. LMBMVT73A67I452Y, rappresentata e difesa,

in virtù di delega allegata al presente atto, dall' Avv. Giacomo Baralla,

C.F.BRLGCM79R10F979E, del Foro di Tempio Pausania ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio in Sassari, C.so Margherita di Savoia n.9 fax

1782724000, pec: baralla@pec.it, quest'ultimo eletto quale domicilio virtuale

per le autorizzande comunicazioni di legge giusta procura allegata al presente

atto

ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del

Ministro in carica, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona

del legale rappresentante pro tempore,

l'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari, in

persona del legale rappresentante pro tempore,

resistenti

nonché

ISTITUTO TECNICO AGRARIO "N. PELLEGRINI" con sede in Sassari alla via

Bellini n.5, Cod. Mecc.: SSIS00300L, Cod. Fiscale: 00352620900,

P.IVA00352620900 in persona del legale rappresentante pro tempore.

resistente

e nei confronti di:

tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di III fascia, triennio 2014/2017,
personale ATA, profilo cuoco, soggetti che hanno riportato un punteggio
inferiore a quello della ricorrente

contro interessati

e nei confronti di:

tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di I fascia, anno scolastico 2017/2018,
personale ATA, profilo cuoco, soggetti che hanno riportato un punteggio
inferiore a quello della ricorrente

controinteressati

FATTO

1. Lombardi Maria Vittoria con il presente ricorso chiede l'accertamento e la
declaratoria, con conseguente obbligo a carico degli enti resistenti, del proprio
diritto a vedersi attribuito e riconosciuto il punteggio derivante dai servizi
prestati dal 31.03.2015 al 26.05.2017 all'interno della graduatoria di Circolo e di
Istituto di III fascia – Personale ATA, profilo cuoco, triennio 2014-2017, presso
le seguenti scuole:

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 16.04.2015 al 16.04.2015 gg.1;

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 04.05.2015 al 10.05.2015 gg.7;

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 11.05.2015 al 24.05.2015 gg.14;

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 25.05.2015 al 10.06.2015 gg.17;

SSRH01000V IPSAR Arzachena dal 23.09.2015 al 30.06.2016 gg.278;

SSRH01000V IPSAR Arzachena dal 01.07.2015 al 31.08.2016 gg. 60;

SSIS01800A IPSAR Alghero dal 28.10.2016 al 26.05.2017 gg.210;

SSVC01009 Convitto Canopoleno dal 14.09.2016 al 27.10.2016 gg.44;

SSVC01009 Convitto Canopoleno dal 02.11.2016 al 24.05.2017 gg.203.

In particolare, la ricorrente chiede che l'indicato servizio venga riconosciuto valido ai fini giuridici e quindi sia valutabile, nella stessa misura prevista per il servizio prestato, ai fini dell'inserimento della stessa nelle graduatorie permanenti e di I fascia, personale ATA, profilo cuoco. Al contempo, chiede l'accertamento e la dichiarazione del proprio diritto a veder rettificato il decreto del Dirigente Scolastico dell'Istituto "N.Pellegrini" (prot. 8322 del 28.07.2017, prot. 0008360 del 01.08.2017 (Uscita) a firma del prof. Paolo Acone), atto a correggere in autotutela la graduatoria di III fascia personale ATA, profilo cuoco, triennio 2014/2017, nella parte in cui decreta di riconoscere i soli fini economici del servizio prestato dalla Lombardi nell'indicato triennio e non anche quelli giuridici, con conseguente condanna dell'ente resistente a provvedere in tal senso.

Nella necessaria premessa:

2. La sig.ra Lombardi Maria Vittoria depositava domanda di inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia per il triennio 2014-2017 per il profilo cuoco, relativamente alla provincia di Sassari, la medesima graduatoria veniva valutata dall'Istituto capofila (Istituto Alberghiero di Sassari) in data 31.03.2015, prot. 2679 (doc.1).

3. La Lombardi veniva inserita all'interno della suindicata graduatoria con

punteggio 12,40 (doc.2).

4. In ragione di detta posizione in graduatoria, la Lombardi prestava attività

lavorativa dal 31.03.2015 al 26.05.2017 presso le seguenti scuole:

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 16.04.2015 al 16.04.2015 gg.1;

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 04.05.2015 al 10.05.2015 gg.7;

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 11.05.2015 al 24.05.2015 gg.14;

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 25.05.2015 al 10.06.2015 gg.17;

SSRH01000V IPSAR Arzachena dal 23.09.2015 al 30.06.2016 gg.278;

SSRH01000V IPSAR Arzachena dal 01.07.2015 al 31.08.2016 gg. 60;

SSIS01800A IPSAR Alghero dal 28.10.2016 al 26.05.2017 gg.210;

SSVC01009 Convitto Canopoleno dal 14.09.2016 al 27.10.2016 gg.44;

SSVC01009 Convitto Canopoleno dal 02.11.2016 al 24.05.2017 gg.203,

maturando, così, nel triennio 2014-2017, 24 mesi di servizio in III fascia,

validi per l'inserimento della medesima all'interno della graduatoria di I

fascia per le supplenze e le nomine in ruolo.

5. La sig.ra Lombardi, in virtù dell'indicato servizio prestato per più di 24

mesi, presso i cennati Istituti, maturato nella graduatoria di III fascia nel

triennio 2014-2017, a seguito della pubblicazione del bando MIUR

AOODRSA, presentava domanda di inclusione in prima fascia profilo

professionale cuoco, presso l'USP di Sassari (MIUR Ufficio VI ambito

Territoriale per la Provincia di Sassari) , Registro Ufficiale (U) 3801 del

14.03.2017 (doc.3).

6. Con decreto del Dirigente Scolastico dell'Istituto "N. Pellegrini" (prot. 8322

del 28.07.2017, prot. 0008360 del 01.08.2017 (Uscita) a firma del prof. Paolo

Acone) «dato atto che da accertamenti fatti non risulta valutabile il servizio
prestato dal 19/05/2002 al 17/10/2002», si provvedeva a correggere in

autotutela il punteggio assegnato alla Lombardi nella graduatoria di III

fascia, profilo cuoco, triennio 2014/2015-2016/2017, da punti 12.40 a punti

9,40, attestando, altresì, "che la

Lombardi, con il punteggio rettificato, avrebbe potuto accettare nello stesso triennio

le seguenti supplenze:

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 28.10.2016 al 28.10.2016 gg.1;

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 06.02.2017 al 06.02.2017 gg.1;

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 13.03.2017 al 14.03.2017 gg.2;

SSIS00300L "IIS PELLEGRINI" SS dal 02.05.2017 al 02.05.2017 gg.1

SSIS01800A IPSAR Alghero dal 02.03.2016 al 02.03.2016 gg.1;

SSIS01800A IPSAR Alghero dal 26.05.2016 al 26.05.2016 gg.1;

SSIS01800A IPSAR Alghero dal 01.06.2016 al 06.06.2016 gg.6;

SSVC01009 Convitto Canopoleno dal 07.04.2014 al 07.04.2014 gg.1;

cancellando così, di fatto, tutta la validità giuridica del servizio

effettivamente prestato dall' odierna ricorrente nel triennio 2014-2017 (doc.4).

7. In ragione del suddetto provvedimento in autotutela, L'USP di Sassari e

manava decreto di esclusione, prot. 8212 del 28.08.2017, mediante il quale

veniva preclusa alla lavoratrice la possibilità di accedere alla graduatoria

permanente di I fascia, valida per le nomine di ruolo (doc.5).

La Lombardi, quindi, per l'effetto del cennato provvedimento, perdeva

definitivamente la possibilità di essere immessa in ruolo, con grave

nocumento per la stessa e per la propria famiglia.

8. È doveroso chiarire la posizione dell'odierna ricorrente, la quale si trova in tale gravosa situazione per sola ed esclusiva responsabilità della P.A.

La Lombardi, difatti, in data 07.10.2014 si limitava a depositare, presso l'Istituto Alberghiero di Sassari (scuola capofila), la domanda di inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia per il triennio 2014-2017 per il profilo cuoco, relativamente alla provincia di Sassari, completa di titoli, certificati e di tutta la documentazione necessaria.

Valutata la documentazione prodotta dalla Lombardi, quest'ultima veniva inserita nella predetta con punteggio 12,40.

Come già detto, la documentazione di cui all'indicata graduatoria era composta dai titoli, dalle autocertificazioni e dal certificato di servizio rilasciato dall'Istituto presso il quale la Lombardi aveva prestato la propria attività lavorativa nell'anno scolastico 2001/02. I documenti de quibus, per legge, venivano vagliati e valutati dall'Istituto Alberghiero di Sassari (Istituto capofila), il quale, a sua volta provvedeva a far acquisire a sistema la posizione della Lombardi all'interno della graduatoria di III fascia, personale ATA, profilo cuoco per il triennio 2014/2017, con l'inserimento per l'odierna ricorrente di un punteggio pari a 12,40 punti nella graduatoria di Istituto per le supplenze del personale ATA- terza fascia, profilo cuoco, provvedendo poi - come sopra evidenziato - in data 31.03.2015 con prot. 2679 (doc. 1) alla pubblicazione della predetta graduatoria, utile per tutte le scuole indicate dall'interessata per la provincia di Sassari nell'ambito del medesimo profilo. Graduatoria che veniva immessa nel sistema del MIUR ed acquisita da tutte le altre scuole prescelte dalla Lombardi per effettuare le supplenze.

9. Si porta all'attenzione del Giudice che a mente dell'art. 7, comma 5, del D.M. 717 del 05.09.2014, *"all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli, sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico, che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di circolo all'atto del conferimento della prima supplenza, il dirigente che conferisce la supplenza deve valutare "il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato inserito"* (doc.6).

10. All'atto del conferimento della prima supplenza della Lombardi presso l'Istituto Tecnico Agrario "N.Pellegrini" in Sassari, il Dirigente, in ossequio a quanto disposto dal cennato D.M., avrebbe dovuto valutare **tempestivamente il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui la medesima era risultata inserita.**

11. Non vi è chi non veda come l'Istituto abbia omissso di effettuare il relativo controllo di quanto documentato dalla Lombardi e valutato dalla scuola ove era stata presentata la domanda di inclusione nella graduatoria di III fascia ovvero l'Istituto Alberghiero di Sassari.

12. Tuttavia si porta all'attenzione del Giudice che neppure i successivi Istituti, che hanno chiamato la Lombardi per effettuare le supplenze, hanno effettuato il predetto controllo, consentendo così alla stessa di poter prestare servizio come supplente e di maturare più di 24 mesi di servizio come supplente nella graduatoria di III fascia, personale ATA, profilo cuoco, nel triennio 2014-2017.

13. L'Istituto Tecnico Agrario "N. Pellegrini", che avrebbe dovuto,

obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 7 del DM 717 del 05.09.2014, effettuare il controllo tempestivamente, inspiegabilmente, dopo ben 2 anni e n.4

conferimenti di supplenze!!!, e quindi non tempestivamente, provvedeva a

correggere in autotutela (peraltro in assenza di qualsivoglia ricorso di

eventuali controinteressati) la posizione della Lombardi all'interno della

anzidetta graduatoria di III fascia. Controllo, che si ribadisce, è avvenuto

dopo oltre due anni dal conferimento della prima supplenza e quindi in

totale spregio della cennata normativa.

14. A seguito della revisione dell' indicata graduatoria, il Dirigente

dell'Istituto Pellegrini provvedeva ad emanare in data 01.08.2017 prot. 8322

decreto mediante il quale rivisitando la documentazione presentata dalla

Lombardi, assegnava un nuovo punteggio alla stessa, con riduzione del

punteggio da 12,40 a 9,40 punti (doc.4).

15. Non solo, da una lettura del predetto provvedimento ci è dato sapere che

il Dirigente dell'Istituto Pellegrini effettuava delle ricerche sulle supplenze

conferite alla Lombardi in tutte le scuole della provincia ove la medesima

risultava in graduatoria, riconoscendo alla ricorrente ai soli fini economici e

non giuridici 834 giorni su 848 effettivamente prestati.

16. Con riferimento alle cennate ricerche, non ci è dato sapere né la

procedura, né i criteri adottati dal citato Dirigente, atteso che il medesimo,

nonostante la formale richiesta di accesso agli atti, effettuata dal sindacato di

appartenenza della Lombardi, ad oggi, l'istanza di accesso agli atti è rimasta

lettera morta (doc. 7).

17. In virtù di tale correzione, alla Lombardi veniva cancellato il periodo di

servizio (24 mesi), necessario per poter accedere alla graduatoria di I fascia,

valida per le nomine in ruolo, con conseguente preclusione per la lavoratrice

di potervi essere inserita.

18. Per le ragioni di fatto sopra esposte la Lombardi ha subito una condotta

amministrativa illegittima. Il controllo e la successiva correzione, infatti, sono

avvenuti con ben due anni di ritardo a fronte di una norma che impone il

tempestivo controllo.

La condotta del dirigente è certamente lesiva della dignità professionale della

lavoratrice ed è avvenuta, non solo quando allo stesso era preclusa tale

possibilità di correzione, ma altresì, in assoluta carenza motivazionale.

La mancata e piena valorizzazione dei servizi prestati, col solo

riconoscimento economico e non giuridico, per come documentato e versato

in atti dalla Lombardi è negazione irrazionale, illogica ed illegittima, del

diritto della medesima a vedersi riconosciuto, anche ai fini giuridici, la

totalità del periodo di servizio svolto nel triennio 2014-2017.

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE

Sulla giurisdizione del giudice del lavoro, primariamente, appare opportuno

precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in

capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Infatti, l'oggetto della presente controversia riguarda un rapporto che il

datore di lavoro stabilisce con il lavoratore, pertanto non può che trattarsi di

un diritto soggettivo perchè il contratto ad oggi è in pieno svolgimento e la

sua regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL del

Comparto scuola. Per di più esiste un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, operante ante stipula del contratto di

lavoro del personale della scuola (quindi ancora nella fase preliminare di

individuazione del contraente) secondo il quale, anche per quanto attiene alle

graduatorie relative ai concorsi per soli titoli ed in particolare a seguito della

trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie

permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti

docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva

delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di

"diritto soggettivo" poiché concerne una "richiesta" (all'inserimento in

graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo

ottenuto nei modi di legge.

Pertanto, il provvedimento di correzione della graduatoria, a fronte del quale

la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto

soggettivo, è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente a

conoscere tali questioni. Peraltro, i più recenti orientamenti senza alcuna

distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei

provvedimenti di esclusione, affermano tout court che "sulle controversie

aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola -

come quella in questione - sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in

considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell' attività

esercitata dall' Amministrazione e tenuto anche conto dell' assenza di una

CD CO procedura concorsuale in senso stretto" (sul punto si sono espressi

TAR Lazio - SEZ. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; TAR

LOMBARDIA - SEZ. III, 13.03.2014, n. 629; TAR EMILIA-ROMAGNA,

PARMA, SEZ. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS

Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

FUMUS BONI IURIS

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTT. 7 D.M. 717/2014 -

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 e 97 DELLA

COSTITUZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI

COSTITUZIONALI DI RAGIONEVOLEZZA E DI EQUITÀ RETRIBUTIVA (DI

CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3 E 36 COST.), NONCHÉ

DEL CONNESSO PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE TRA

LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 6 D. LGS. N. 368/01 E ART. 45, COMMA 2,

D. LGS. N. 165/01 - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI

MOTIVAZIONE.

Come anzidetto, l'art. 7 del D.M. 717/2014 statuisce l'obbligo dei dirigenti

scolastici di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle

dichiarazioni rese dai candidati relativamente ai titoli utili per l'accesso e a

quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio delle suddette

graduatorie.

Come messo in risalto dalla circolare dell' Ufficio Scolastico Regionale della

Lombardia, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 7, nella costituzione delle

graduatorie è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel

modulo di domanda, con i quali si verifica l'ammissibilità della domanda,

l'inclusione dell'aspirante alle singole graduatorie richieste, il calcolo del

punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.

Solo quando saranno costituite le graduatorie ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.7, sono effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli art. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 (doc. 6).

Tali verifiche sono tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.

Sebbene il termine "**tempestivamente**" non fornisca una scadenza temporale definita, per analogia è possibile applicare la legge che norma la tempistica e quindi la durata dei procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino ovvero la L. n. 69 del 18 giugno 2009 e che fissa in 30 giorni il termine entro il quale concludere il procedimento amministrativo.

Da ciò discende un evidente corollario: all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del cennato decreto, il Dirigente scolastico prima di conferire la supplenza temporanea disposta sulla base della III fascia della graduatoria di circolo o d'istituto DEVE effettuare "**tempestivamente**" ovvero entro 30 giorni, i predetti controlli sul complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante.

Di più. Nel comportamento del Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Agrario "N. Pellegrini" si può ravvisare un ulteriore omissione, in particolare la violazione dell' comma 8 dell'art. 7 del predetto D.M. 717 del 05.09.2014, che impone al dirigente dell'Istituto di "Prima Nomina" di comunicare agli altri Istituti della provincia indicati quali di preferenza dell'aspirante, l'avvenuta

verifica e convalida dei dati di cui alla domanda di graduatoria.

Nel caso che ci riguarda il Dirigente dell'Istituto Pellegrini, in modo del tutto

irrazionale attraverso un balzo temporale di ben 2 anni, ha definitivamente

annientato, in palese eccesso di potere, gli anni di servizio prestati dalla

ricorrente. Correzione dal medesimo effettuata al solo fine di correggere errori

ascrivibili al solo Dirigente dell'Istituto Tecnico Agrario "N. Pellegrini".

Non vi è chi non veda come la condotta ascrivibile all'Amministrazione

precedente appaia totalmente estranea al panorama normativo nazionale.

Non vada trascurato il fatto che la documentazione presentata dalla Lombardi,

al momento della richiesta di inserimento della medesima nella graduatoria di

III fascia, era ed è documentazione ufficiale rilasciata dagli Istituti.

Difatti, anche il certificato di servizio, rilasciato in data 15.07.2005, dall'Istituto

Professionale Alberghiero di Sassari. Certificato relativo al servizio prestato

dalla Lombardi nell'anno 2002 e depositato dalla medesima in data

07.10.2014, tra gli altri, nella domanda di inserimento in graduatoria di III

fascia, personale ATA, profilo cuoco, triennio 2014/2017 e successivamente

oggetto del controllo e rivalutazione nel 2017 a distanza di ben 2 anni dal

deposito della richiesta di inserimento, era stato rilasciato a suo tempo

dall'amministrazione scolastica e quindi depositato del tutto in buona fede

dalla Lombardi.

Niente poteva sapere la ricorrente circa l'errata attestazione contenuta nel

certificato di servizio.

Appare pacifico, logico e doveroso, riconoscere che un doppio errore della

P.A., dapprima nell'emissione del certificato di servizio e, di poi, nel controllo

tardivo della documentazione depositata, non può e non deve certamente gravare sulla parte debole del sistema, ovvero la lavoratrice, la quale ha, del tutto in buona fede e quindi senza frode, impegnato la propria attività in supplenze, che ora però non si vogliono riconoscere ai fini giuridici.

È palese il grave pregiudizio che la noncuranza della P.A. ha creato alla Lombardi.

Il predetto art. 7 del D.M. in modo chiaro ed incontrovertibile, stabilisce che il controllo sulla documentazione deve essere tempestivo. Ciò comporta che il trascorrere di ben 2 anni dal conferimento del primo incarico non rivesta il carattere della tempestività ex lege prescritto.

Da queste considerazioni discende che non riconoscere alla ricorrente l'anzianità maturata nel periodo di servizio prestato del tutto in buona fede, realizza una disparità di trattamento nel senso sopra chiarito e, come tale, contrastante con i principi comunitari in materia di parità delle condizioni di lavoro così come interpretati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia Europea, essendo stata adottata in assenza di ragioni oggettive.

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che la nozione di ragioni oggettive "dev'essere intesa nel senso la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria".

Nell'imminenza dell'anno scolastico 2017- 2018, già iniziato, appare evidente

che bisognerebbe porre fine a questa situazione discriminante che di fatto non riconosce il periodo di 24 mesi prestato dalla ricorrente durante il triennio 2014-2017 maturato all'interno della III fascia.

È evidente, pertanto, che la condotta del Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Agrario "N. Pellegrini" è stata adottata sull'erroneo presupposto di poter effettuare il controllo sulla documentazione depositata dalla Lombardi con ben due anni di ritardo, in palese spregio al criterio della tempestività dettato dall'anzidetto art. 7 del D.M. 717/2014.

Tale attività, pertanto, non poteva più esser svolta, stante il perentorio dovere di provvedervi tempestivamente all'atto del primo conferimento di supplenza e non trascorsi ben 2 anni da detta attività.

Va da sé che la Lombardi ha comunque legittimamente maturato 24 mesi (ben 848 giorni) di servizio all'interno della graduatoria di III fascia, personale ATA, profilo cuoco, triennio 2014/2017 che non possono non essere riconosciuti.

Difatti, la lavoratrice, durante l'indicato triennio, ha indubitabilmente acquisito esperienza nella III fascia, personale ATA, profilo cuoco, non riscontrando, per chi scrive, la ragione per la quale detto servizio non debba esserle valutato ai fini giuridici.

PERICULUM IN MORA

Nel caso *de quo* il pregiudizio è imminente in quanto le operazioni di nomina si sono concluse a settembre 2017 così come stabilito dall'OM 221/2017.

L'imminenza del danno è stata quindi documentata.

È chiaro che in difetto della corretta attribuzione del punteggio alla ricorrente

verrebbe irrimediabilmente compromessa la possibilità della medesima di poter concorrere sia per l'immissione in ruolo che per l'inclusione nella graduatoria di I fascia, per l'anno scolastico 2017/2018, valida ai fini, anche, del conferimento con precedenza delle supplenze.

Immissione in ruolo che certamente si sarebbe compiuta nell'anno scolastico 2017/2018.

Non potendo computare il punteggio dovuto al servizio svolto nel triennio 2014/2017, la ricorrente, oggi, si vedrà preclusa la possibilità di assegnazioni 2017/2018 dalla I fascia.

In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto, come ripetutamente detto, già prodottasi dall'inizio dell'anno scolastico e sino a data odierna, in danno della Lombardi.

E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per la ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento nonché di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili (nel caso *de quo* perdita del ruolo). Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa. Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il *periculum in mora* sia ravvisabile nel pregiudizio che la Lombardi sta di già subendo, posto che

L'Amministrazione Scolastica, non intende correggere il proprio operato. Ed è
rispetto alla lesione irreparabile dei diritti costituzionalmente garantiti dalla
nostra Carta Fondamentale di cui sopra s'è detto che la lavoratrice chiede
tutela in via d'urgenza.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la Lombardi Maria Vittoria come
sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

ALL' ILL.MO TRIBUNALE DI SASSARI

in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, accolga in rito il presente ricorso e
fissata con Decreto l'Udienza di comparizione delle parti, voglia, rigettata ogni
istanza, deduzione ed eccezione contraria; anche ove ritenuti gli estremi,
provvedendo anticipatamente, inaudita altera parte:

1. In via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c. - accertare e dichiarare il diritto di
Lombardi Maria Vittoria a vedersi attribuito e riconosciuto ai fini giuridici il
punteggio derivante dai servizi prestati dalla medesima dal 31.03.2015 al
26.05.2017 all'interno della graduatoria di III fascia – Personale ATA, profilo
cuoco, triennio 2014-2017, presso le seguenti scuole:

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 16.04.2015 al 16.04.2015 gg.1;

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 04.05.2015 al 10.05.2015 gg.7;

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 11.05.2015 al 24.05.2015 gg.14;

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 25.05.2015 al 10.06.2015 gg.17;

SSRH01000V IPSAR Arzachena dal 23.09.2015 al 30.06.2016 gg.278;

SSRH01000V IPSAR Arzachena dal 01.07.2015 al 31.08.2016 gg. 60;

Studio Legale

Avv. Giacomo Baralla

Corso Regina Margherita di Savoia, 9

07100 SASSARI

FAX: 1782724000

PEC: baralla@pec.it

SSIS01800A IPSAR Alghero dal 28.10.2016 al 26.05.2017 gg.210;

SSVC01009 Convitto Canopoleno dal 14.09.2016 al 27.10.2016 gg.44;

SSVC01009 Convitto Canopoleno dal 02.11.2016 al 24.05.2017 gg.203;

In particolare si insta affinché l'indicato servizio venga riconosciuto valido ai fini giuridici e quindi sia valutabile, ai fini dell'inserimento della ricorrente nelle graduatorie permanenti e di I fascia, profilo cuoco.

In via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare l'illegittimità e

la conseguente nullità/inefficacia del provvedimento emesso dall'Istituto

Tecnico Agrario "N. Pellegrini" prot. 008360 del 01.08.2017 (Uscita) nella

parte in cui non è permesso di poter valutare ai fini giuridici il servizio

prestato durante il triennio 2014-2017, svolto da Lombardi Maria Vittoria

presso i seguenti istituti:

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 16.04.2015 al 16.04.2015 gg.1;

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 04.05.2015 al 10.05.2015 gg.7;

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 11.05.2015 al 24.05.2015 gg.14;

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 25.05.2015 al 10.06.2015 gg.17;

SSRH01000V IPSAR Arzachena dal 23.09.2015 al 30.06.2016 gg.278;

SSRH01000V IPSAR Arzachena dal 01.07.2015 al 31.08.2016 gg. 60;

SSIS01800A IPSAR Alghero dal 28.10.2016 al 26.05.2017 gg.210;

SSVC01009 Convitto Canopoleno dal 14.09.2016 al 27.10.2016 gg.44;

SSVC01009 Convitto Canopoleno dal 02.11.2016 al 24.05.2017 gg.203

In via principale

Accertare e dichiarare il diritto di Lombardi Maria Vittoria a vedersi

Studio Legale

Avv. Giacomo Baralla

Corso Regina Margherita di Savoia, 9

07100 SASSARI

FAX: 1782724000

PEC: baralla@pec.it

attribuito e riconosciuto il punteggio derivante dai servizi prestati dalla medesima dal 31.03.2015 al 26.05.2017 all'interno della graduatoria di III

fascia – Personale ATA, profilo cuoco, triennio 2014-2017, presso le seguenti

scuole:

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 16.04.2015 al 16.04.2015 gg.1;

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 04.05.2015 al 10.05.2015 gg.7;

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 11.05.2015 al 24.05.2015 gg.14;

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 25.05.2015 al 10.06.2015 gg.17;

SSRH01000V IPSAR Arzachena dal 23.09.2015 al 30.06.2016 gg.278;

SSRH01000V IPSAR Arzachena dal 01.07.2015 al 31.08.2016 gg. 60;

SSIS01800A IPSAR Alghero dal 28.10.2016 al 26.05.2017 gg.210;

SSVC01009 Convitto Canopoleno dal 14.09.2016 al 27.10.2016 gg.44;

SSVC01009 Convitto Canopoleno dal 02.11.2016 al 24.05.2017 gg.203;

In particolare si insta affinché l'indicato servizio venga riconosciuto valido ai fini giuridici e quindi sia valutabile, ai fini dell'inserimento della ricorrente nelle graduatorie permanenti e di I fascia, profilo cuoco.

In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità/inefficacia del provvedimento emesso dall'Istituto Tecnico Agrario

"N. Pellegrini" prot. 008360 del 01.08.2017 (Uscita) nella parte in cui non è permesso di poter valutare ai fini giuridici il servizio prestato durante il triennio 2014-2017, svolto da Lombardi Maria Vittoria presso i seguenti istituti:

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 16.04.2015 al 16.04.2015 gg.1;

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 04.05.2015 al 10.05.2015 gg.7;

Studio Legale

Avv. Giacomo Baralla

Corso Regina Margherita di Savoia, 9

07100 SASSARI

FAX: 1782724000

PEC: baralla@pec.it

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 11.05.2015 al 24.05.2015 gg.14;

SSIS00300L "IIS Pellegrini"SS dal 25.05.2015 al 10.06.2015 gg.17;

SSRH01000V IPSAR Arzachena dal 23.09.2015 al 30.06.2016 gg.278;

SSRH01000V IPSAR Arzachena dal 01.07.2015 al 31.08.2016 gg. 60;

SSIS01800A IPSAR Alghero dal 28.10.2016 al 26.05.2017 gg.210;

SSVC01009 Convitto Canopoleno dal 14.09.2016 al 27.10.2016 gg.44;

SSVC01009 Convitto Canopoleno dal 02.11.2016 al 24.05.2017 gg.203

Disporre la fissazione di un termine entro il quale proporre domanda
giudiziale di merito.

Si chiede di essere autorizzati alla notifica a mezzo PEC del Ricorso e del
pedissequo Decreto di fissazione di udienza alle Amministrazioni interessate.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in
favore del procuratore costituito.

IN VIA ISTRUTTORIA:

si chiede prova per testi sul seguente capitolo di prova

È vero o no che Lombardi Maria Vittoria se inserita nella graduatoria di I
fascia, personale ATA, categoria cuoco, anno scolastico 2017/2018, sarebbe
stata immessa in ruolo nell'anno scolastico 2017/2018.

Con teste dott.ssa Massenti Anna Dirigente ufficio Scolastico Provinciale
Sassari.

Si offrono in produzione i seguenti documenti giustificativi, :

1. domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di
terza fascia , personale ATA, triennio 2014-2017 Lombardi Maria Vittoria;

2. graduatoria punteggio attribuito a Lombardi Maria Vittoria a seguito dell'inserimento in graduatoria;

3. Domanda di inserimento in prima fascia anno scolastico 2017/2018.

4. Decreto Dirigente Scolastico Istituto tecnico Agrario "N. Pellegrini" prot. 8322 del 28.07.2017; prot. 8360 Uscita del 01.08.2017.

5. Provvedimento di esclusione di Lombardi Maria Vittoria dalla graduatoria di prima Fascia prot. 8212 del 25.08.2017

6. Decreto Ministeriale n.717 del 05.09.2017;

7. Richiesta di accesso agli atti Sindacato Snals e UIL Scuola.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore Avv. Giacomo Baralla, C.F.BRLGCM79R10F979E, del Foro di Tempio Pausania ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, C.so Margherita di Savoia n.9 fax 1782724000, pec: baralla@pec.it

Ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i soggetti controinteressati, ossia a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria sia di III fascia, personale ATA, profilo cuoco anno scolastico 20014-2017 che di ATA, profilo cuoco, anno scolastico 2017-2019, nonché tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di I fascia, anno scolastico 2017/2018, personale ATA, profilo cuoco, soggetti che hanno riportato un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Rilevato che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuarli tutti,

Studio Legale

Avv. Giacomo Baralla

Corso Regina Margherita di Savoia, 9

07100 SASSARI

FAX: 1782724000

PEC: baralla@pec.it

non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio e sarebbe eccessivamente onerosa; La tradizionale notifica per pubblici proclami, con la

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarebbe inidonea allo scopo giacché

non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente

giudizio, oltre che eccessivamente onerosa;

L'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la

notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché "... le modalità con cui siffatta

notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non

compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in

ogni stato e grado del processo ..." (Cass. n. 13868/2002), così come devono

trovare corrispondenza nello scopo dell'atto onde garantire anche il principio

fondamentale del diritto al contraddittorio (Cass. n. 3286/2006 e n.

4319/2003). La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del

decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR è certamente

idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad

eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, nella veste di cui sopra, formulano

ISTANZA

Affinché l'Ill.mo TRIBUNALE DI SASSARI in funzione del Giudice Unico del

Lavoro

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

1.Quanto ai potenziali contro interessati, attraverso la pubblicazione del testo

Studio Legale

Avv. Giacomo Baralla

Corso Regina Margherita di Savoia, 9

07100 SASSARI

FAX: 1782724000

PEC: baralla@pec.it

integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza medesimi sul sito

internet del MIUR, sul sito internet del MIUR e delle seguenti

amministrazioni:

- IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E

DELLA RICERCA nella persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e

difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, presso la cui

sede è domiciliata per legge in Roma Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma.

- L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA in persona

del Direttore pro tempore, con sede in Cagliari Piazza Galileo Galilei n.36

09128 Cagliari, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale

dello Stato di Cagliari, Via Dante, 23/25 - C.A.P. 09128.

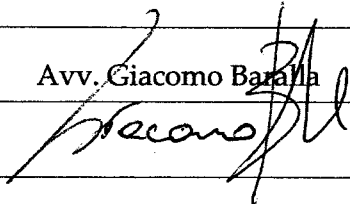
Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che lo stesso verte in

materia di lavoro subordinato. Il contributo unificato è stato versato nella misura di Euro

259,00.

Sassari li, 25.09.2017

Avv. Giacomo Baralla



PROCURA

Io sottoscritto **LOMBARDI MARIA VITTORIA**, nata a Sassari il 29.08.1957, residente in Sennori alla via Mozart n.9 C.F. LMBMVT73A67I452Y, informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D. Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; informato, ai sensi dell'art. 2, co.7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto di legge;

reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico,

delego

a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente procedimento, contro

-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore,

-ISTITUTO TECNICO AGRARIO "N. PELLEGRINI" con sede in Sassari alla via Bellini n.5, Cod. Mecc.: SSIS00300L, Cod. Fiscale: 00352620900, P.IVA00352620900 in persona del legale rappresentante pro tempore, _____

_____ ed atti inerenti, conseguenti e successivi, ivi compresa l'eventuale fase di esecuzione e di appello, unitamente e disgiuntamente ad altri procuratori che vorrà nominare, **l'Avv. Giacomo Baralla del Foro di Tempio Pausania** e gli conferisco ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere e conciliare, di comparire in mia sostituzione per rendere l'interrogatorio di cui all'art. 317 c.p.c., di chiamare in causa eventuali terzi, svolgendo nei loro confronti eventuali domande, di proporre querela di falso, di rinunciare agli atti ed accettare le rinunce, nominare i periti e consulenti che riterrà necessari, riscuotere somme e darne quietanza, introdurre e/o presenziare a procedimenti di mediazione e, comunque, compiere tutti quegli atti ed attività per il buon fine del presente mandato conferito, ivi compreso quello di eleggere domicilio presso altri fori. Ricevuta altresì informazione sull'utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 196/03, consento alla loro utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato, accettando ogni operato e dando fin d'ora per rato e valido ogni relativa attività.

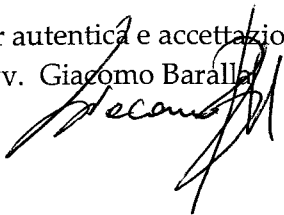
Nomino l'avv. Giacomo Baralla procuratore antistatario.

Eleggo domicilio nel suo studio in Sassari (SS), C.so M. di Savoia n.9 ; tel: 079 4362 588 fax 178 27 02 052, P.E.C. baralla@pec.it.

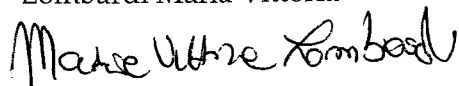
Sassari, li 02 ottobre 2017

In fede

Per autentica e accettazione
Avv. Giacomo Baralla



Lombardi Maria Vittoria



N. 1616 /2017 RG



TRIBUNALE DI SASSARI

Sezione lavoro

Il Giudice, dott.ssa Maria Angioni,

letto il ricorso che precede;

visto l'art. 669 *ter* cpc,

fissa

per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza del 31/10/2017, ore
12:00;

assegna termine per la notifica fino al 24.10.2017 e termine per la
costituzione di parte convenuta fino al 30.10.2017.

Sassari, 19/10/2017

Il Giudice

10 copia conforme all'originale

Sassari, li 23/10/17

L'Assistente Giudiziario
Giovanna Deidda

